

STATUTO

COMITATO DI QUARTIERE “TORRINO-MEZZOCAMMINO”

Articolo 1 (Territorio del quartiere)

Il territorio del quartiere “TORRINO-MEZZOCAMMINO” è individuabile nel comprensorio in costruzione nel Comune di Roma – Municipio Roma XII - da parte del Consorzio Unitario “TORRINO-MEZZOCAMMINO” e da imprese private facenti parte dello stesso, nella zona compresa tra Via Ostiense, Via di Mezzocammino, Via Cristoforo Colombo ed il GRA.

Articolo 2 (Sede)

La sede del Comitato di Quartiere è in Roma, Via Gianluigi Bonelli n. 221, presso la Parafarmacia della dottoressa Vincenza Gigliotti.

L'ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 7.

Articolo 3 (Caratteristiche)

Il Comitato di Quartiere è costituito inizialmente dai Soci Fondatori i quali sottoscrivono il presente Statuto e versano la quota contributiva iniziale. I Soci Fondatori contribuiscono ai costi di costituzione iniziale del Comitato.

Il Comitato di Quartiere è costituito sulla base dell'apporto volontario dei cittadini abitanti del quartiere, è di natura apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro, ed impegna gli iscritti al rispetto dello Statuto stesso.

Decorsi tre anni dalla Costituzione, saranno indette elezioni pubbliche, secondo le norme fissate dal “Regolamento per le Elezioni”, allegato al presente Statuto con la lettera “C”.

Articolo 4 (Finalità del Comitato di Quartiere)

Il Comitato di Quartiere “TORRINO-MEZZOCAMMINO” è espressione di tutti i cittadini che, a qualsiasi titolo, vivono ed operano sul suo territorio, o vivranno ed opereranno sul suo territorio in quanto promissari acquirenti di unità abitative o di lavoro o soci di cooperative che hanno il diritto di costruire sullo stesso territorio individuato come nell'art. 1.

Suoi scopi precipi sono la difesa dei diritti e degli interessi legittimi di tutti i cittadini rappresentati.

Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere "TORRINO-MEZZOCAMMINO" si propone di:

- 1) promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
- 2) promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei problemi dei disoccupati, degli svantaggiati e degli emarginati;
- 3) prestare particolare attenzione alle istanze dei giovani, delle donne e degli anziani;
- 4) promuovere d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
- 5) informare mediante la pubblicazione di un sito internet e/o di un giornale di quartiere, nonché con diffusione di volantini ed altri mezzi idonei a tale scopo.

Articolo 5

(Organi del Comitato di Quartiere)

Gli organi del Comitato di Quartiere sono:

- 1) il Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 6 e seguenti;
- 2) l'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 10 e seguenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Comitato di Quartiere ed è così composto:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Membri delle Commissioni, di cui al successivo art. 16

I Soci Fondatori fanno parte, per i primi tre anni dalla sua costituzione, del Consiglio Direttivo e ricopriranno ruoli all'interno delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 6

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Comitato di Quartiere, si compone di un numero minimo di 7 membri ed un numero massimo di 15 membri. Esso dura in carica tre anni, trascorsi i quali, entro 30 giorni, deve fissare la data delle elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione alla cittadinanza della data delle elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.

Successivamente, decorsi tre anni dalla costituzione, faranno parte del Consiglio Direttivo i membri eletti con pubblico voto, secondo le norme fissate dal Regolamento per le Elezioni.

L'incarico, non retribuito, di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Rappresentante e Membro di Commissione, di cui ai successivi articoli, è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato, ad eccezione di:

- Incarichi politici;
- Incarichi presso il Consorzio Unitario Torino Mezzocammino (CUTM), nonché

suoi collaboratori diretti ed indiretti, loro familiari;

- Costruttori, nonché loro collaboratori diretti ed indiretti, loro familiari, con programmi di edificazione nel quartiere.

Il Consigliere assente, nell'arco di un anno solare, a tre riunioni mensili ordinarie del Consiglio Direttivo o trasferitosi in altro quartiere, decade dalla carica e ad esso subentra il primo, per numero di preferenze, dei non eletti. Così, parimenti, il primo dei non eletti subentra al consigliere dimissionario o per qualsiasi motivo impedito.

Parimenti potrà essere escluso, su delibera del Consiglio Direttivo, il Consigliere che si sia reso responsabile di comportamenti evidentemente inopportuni od incivili ovvero, in ogni caso, contrari ai regolamenti ed alle leggi vigenti tempo per tempo.

Laddove il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia inferiore a 7, lo stesso potrà svolgere solamente l'ordinaria amministrazione e non potrà porre in essere iniziative di sorta, con l'obbligo dei membri rimasti di ricostituire il numero minimo di 7 membri entro 90 giorni dall'evento che ha determinato questa necessità.

Nel caso in cui non si riesca a ricostituire il numero minimo entro il termine indicato, ovvero, in ogni caso, se i membri rimasti sono in numero inferiore a 5 il Consiglio Direttivo, e quindi il Comitato di Quartiere si scioglierà in via automatica e di diritto senza possibilità di eccezione alcuna, salva la libera costituzione di un nuovo e differente Comitato.

Articolo 7

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività del Comitato di Quartiere, in particolare provvede:

- 1) alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 9;
- 2) alla nomina dei Rappresentanti delle Commissioni, di cui al successivo art. 16, stabilendo le competenze di tali commissioni e dando alle stesse gli indirizzi generali ovvero conferendo loro eventuali incarichi specifici;
- 3) allo scioglimento di commissioni esistenti ed alla formazione di nuove commissioni;
- 4) alla nomina del Direttore e del Vice Direttore del giornale di quartiere e/o del sito internet, di cui al successivo art. 19, laddove presenti;
- 5) all'approvazione del Regolamento che disciplina l'attività del giornale di quartiere e/o del sito internet, laddove presenti;
- 6) all'approvazione della linea editoriale del giornale del Comitato di Quartiere, o del sito internet, laddove presenti;
- 7) all'approvazione delle fonti di finanziamento, di cui al successivo art. 18;
- 8) all'approvazione del rendiconto di ogni anno solare del Comitato di Quartiere e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- 9) all'approvazione del rendiconto di ogni anno solare del giornale di quartiere, e/o del sito internet, laddove presenti;
- 10) all'approvazione di eventuali spese straordinarie;
- 11) all'esclusione dei consiglieri assenti a tre riunioni mensili ordinarie ed alla loro sostituzione con i primi dei non eletti;
- 12) alla sostituzione, con i primi dei non eletti, dei consiglieri dimissionari, trasferiti o, per

qualsiasi motivo impediti, anche laddove si siano resi responsabili di comportamenti evidentemente inopportuni od incivili ovvero, in ogni caso, contrari ai regolamenti ed alle leggi vigenti tempo per tempo;

13) a cambiare la sede del Comitato di Quartiere;

14) alla discussione ed all'approvazione, o meno, delle proposte avanzate dall'Ufficio di Presidenza o dai singoli membri del Consiglio Direttivo ed attinenti l'attività per l'attuazione delle finalità del Comitato di Quartiere;

15) alla modifica del presente statuto;

16) a stabilire la data delle elezioni;

17) a stabilire giorni ed orari durante i quali sono raccolte le candidature;

18) a determinare l'eventuale entità del contributo spese a carico dei candidati per gli oneri di pubblicazione delle modalità delle elezioni;

19) a nominare la Commissione elettorale.

Articolo 8

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in via ordinaria ed in seduta pubblica, una volta al mese, presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove.

Il Presidente, di cui al successivo art. 13, è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo, data, ed ora della riunione mensile.

Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario per documentati o documentabili motivi di urgenza o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri a quel momento facenti parte del comitato.

Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i detti consiglieri possono provvedere direttamente alla convocazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita deliberazione le modalità di convocazione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 15.

Articolo 9

(Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei consiglieri a quel momento facenti parte del comitato.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta degli intervenuti, ovverosia con il voto favorevole del 50%+1 dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza o lo scioglimento di una Commissione, devono essere sempre prese con la maggioranza qualificata dei 2/3 terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto e del Regolamento per le Elezioni devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di deliberazioni da approvare a maggioranza qualificata, è possibile, in caso di comprovata indisponibilità a presenziare fisicamente alla votazione, autorizzare il

componente impossibilitato a votare via SMS ovvero con altro mezzo telematico.

Articolo 10

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo e di coordinamento e provvede a deliberare sulle questioni di urgenza ed in particolare provvede a:

- 1) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, unitamente ai Rappresentanti di Commissione;
- 2) coordinare l'attività delle commissioni;
- 3) sottoporre al Consiglio Direttivo proposte, idee e programmi;
- 4) organizzare il finanziamento del Comitato di Quartiere;

Dopo la scadenza del mandato, l'Ufficio di Presidenza, unitamente al Consiglio Direttivo, rimane in carica per l'espletamento degli affari correnti e sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 11

(Convocazione dell'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, ogni mese in un giorno fissato dal Presidente, di preferenza qualche giorno prima delle riunioni del Consiglio Direttivo per discuterne o.d.g. e modalità.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove, previa specifica comunicazione alla sede del Comitato di Quartiere.

L'Ufficio di Presidenza, oltre che mensilmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario per motivi di documentata o documentabile urgenza ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi tre componenti.

Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.

L'Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera le modalità di convocazione.

Articolo 12

(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza, validità delle deliberazioni)

L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito esclusivamente con la presenza del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e, se di volta in volta convocati, i Rappresentanti di Commissione.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 13

(Il Presidente)

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.

Il Presidente presiede l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale del quartiere, di cui al successivo art. 17.

La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal consigliere che ha ricevuto più voti nelle elezioni.

Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale di quartiere, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.

Articolo 14 **(Il Vice Presidente)**

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per eleggerlo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite dall'Ufficio di Presidenza.

Il Vice Presidente è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto.

Articolo 15 **(Il Segretario)**

Il Segretario dura in carica tre anni e comunque non oltre il periodo di elezione del Consiglio Direttivo, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea generale di quartiere, custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta periodicamente all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale.

È facoltà del Segretario avvalersi di un membro, la cui nomina è comunque sottoposta alla votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, a cui delegare la custodia delle disponibilità finanziarie e dei beni del Comitato di Quartiere nonché la presentazione periodica della situazione finanziaria all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo.

Il Segretario è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 16 **(Le Commissioni)**

Sono istituite le seguenti Commissioni:

1. **Commissione Servizi**
2. **Commissione Ambiente & Sicurezza**
3. **Commissione Scuola & Cultura**

Il Consiglio Direttivo, anche su sollecitazione del Presidente dell'Ufficio di Presidenza o della maggioranza dei membri della Commissione, potrà sciogliere con la maggioranza prevista una delle predette commissioni nel caso in cui cessi in modo palese di funzionare ovvero operi in modo contrario ed antitetico agli interessi del Comitato di Quartiere, così come potrà, anche su sollecitazione del Presidente dell'Ufficio di Presidenza, decidere di formare una nuova e diversa commissione nel caso in cui la stessa si renda oggettivamente necessaria per il miglior raggiungimento delle finalità del Comitato di Quartiere.

Possono far parte delle commissioni esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo.

Il Rappresentante di Commissione organizza e coordina i lavori nell'ambito della delega ricevuta, ne fa la sintesi e comunica i risultati e le proposte all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo.

I Rappresentanti delle Commissioni durano in carica secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

I Rappresentanti delle Commissioni possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prescritta per eleggerli.

I Presidenti delle Commissioni, laddove convocati e solo per quella specifica convocazione, sono membri dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto secondo quanto stabilito dall'articolo 12.

Articolo 17 **(Assemblea generale di quartiere)**

L'Assemblea generale è un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi a cura del Presidente presso una idonea sede, mediante i più accessibili mezzi di informazioni idonei a raggiungere lo scopo, ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di carattere generale impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti.

Dello svolgimento dell'Assemblea generale si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 18 **(Finanziamento)**

Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti ed eventuali utili del giornale e/o del sito internet del quartiere.

Previo delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi necessari alle attività del Comitato di Quartiere.

Articolo 19

(Giornale e/o sito internet del Comitato di Quartiere)

L'organo ufficiale del Comitato di Quartiere "TORRINO-MEZZOCAMMINO" è un sito internet denominato "www.cdqtorrinomezzocammino.it".

La consultazione al sito internet è totalmente gratuita così come l'accesso allo stesso, che però potrà essere subordinato alla registrazione dei dati personali degli utenti.

Il sito internet è finanziato con le risorse del Comitato di Quartiere, con la vendita di spazi pubblicitari, con contribuzioni volontarie dei cittadini, con contributi da parte delle pubbliche istituzioni, con donazioni e con lasciti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore responsabile e del Vice Direttore del sito internet e del giornale, che potranno anche essere la medesima persona.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il Regolamento che disciplina l'attività del sito internet.

Il sito internet è aperto alla collaborazione di tutti i cittadini con le modalità previste dal Regolamento che ne disciplina l'attività.

Il Consiglio Direttivo conferisce l'incarico al Direttore responsabile ed al Vice Direttore per un periodo non superiore alla scadenza del proprio mandato.

La sede legale del sito internet è presso la sede del Comitato di Quartiere e può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il sito internet non ha fini di lucro, pur avendo una propria autonoma gestione economica e finanziaria.

Un'eventuale differenza negativa di gestione è finanziata dal Comitato di Quartiere, così come un'eventuale differenza positiva di gestione è devoluta a favore del Comitato di Quartiere.

Articolo 20

(informazioni sullo statuto)

Copie del presente Statuto, del Regolamento per le Elezioni e di eventuali modifiche, dovranno essere inviate al Presidente del Municipio Roma XII e diffuse gratuitamente tra la cittadinanza del Quartiere.